REGOLAMENTO (CEE) N. 963/86 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1484/85 per quanto concerne il prezzo d'intervento dello zucchero greggio per la campagna di commercializzazione 1985/1986

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1483/85 (3) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo d'intervento dello zucchero bianco a 54,18 ECU/100 kg;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1785/81, viene fissato un prezzo d'intervento per lo zucchero greggio; che tale prezzo è fissato sulla base del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, tenuto conto di importi forfettari per la trasformazione e il rendimento, nonché delle spese di avviamento per l'approvvigionamento con zucchero greggio;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1484/85 (4) ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio a 44,85 ECU/100 kg;

considerando che il protocollo n. 7 sullo zucchero ACP allegato alla seconda convenzione ACP-CEE (5) e l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna (6) prevedono che ogni anno sono fissati e negoziati prezzi garantiti;

considerando che, a norma del protocollo n. 7 sullo zucchero ACP allegato alla terza convenzione ACP-CEE, della decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (7), modificato da ultimo dalla decisione 85/274/CEE (8) e del precitato accordo con l'India, la gestione dei regimi preferenziali è assicurata nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero; che, nel contesto dei negoziati sui prezzi garantiti dello zucchero preferenziale per il periodo di fornitura 1985/1986, occorre aumentare il prezzo di intervento comunitario dello zucchero greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1484/85, l'importo di 44,85 ECU è sostituito dall'importo di 44,92 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 3.
(4) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 1.
(6) GU n. L 190 del 22. 7. 1975, pag. 36.
(7) GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.
(8) GU n. L 148 del 7. 6. 1985, pag. 31.